TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

# Art. 26

## Atti di istruzione ed informazioni

1. Le Parti contraenti, ai sensi delle disposizioni seguenti, daranno esecuzione alle rogatorie aventi per oggetto l'interrogatorio di imputati, l'esame di testimoni, l'assunzione di periti, gli accessi in luogo, le perquisizioni ed i sequestri nonche' altri atti di istruzione.

2. Esse si forniranno anche informazioni su circostanze che hanno importanza per un procedimento penale.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942 |
| Estremi | Legge 18 ottobre 1942, n. 1344 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-26-atti-di-istruzione-ed-informazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it